

tratta di ripetere una parola inutile, ma si tratta di dare più chiarezza alla legge. Nè è questo solo motivo che mi consiglia questa proposizione, ma è principalmente per allontanare il dubbio che vi sarebbe se il generale comandante in capo avesse o non le facoltà enumerate in questo articolo. L'emendamento del deputato Ravina, *salva sempre la suprema autorità*, lascierebbe pur sempre incertezza, ed è necessario che la legge risolva questo dubbio, poichè le facoltà contenute nell'articolo quarto non sono stabilite in alcun articolo di legge attualmente esistente.

IL PRESIDENTE. Domanderò al signor deputato Ferraris se lo propone a nome proprio od a nome della Commissione.

FERRARIS. Io faccio questa proposizione a nome proprio.

RAVINA. Alle medesime obiezioni rispondo colle medesime ragioni; avendo stabilito la supremazia del capitano generale coll'articolo secondo, col dire che il Gran Giudice debba essere da lui dipendente, dico essere inutile ripeterlo, dico che egli è impossibile metterlo in dubbio, dunque perchè venire a confondere le cose con parole soverchie? Le leggi vogliono essere concise, e non deve esservi nulla di inutile.

DURANDO. Per tranquillare il signor deputato Ferraris relativamente a questo articolo, secondo il quale pare a lui che rimarrebbe incerto se al generale in capo conferì le facoltà attribuite al Gran Giudice, osserverò che il Codice penale militare ha già provveduto nell'articolo 150, investendo il generale in capo dell'autorità di prendere tutti quei provvedimenti che crede necessari per la più pronta repressione dei reati. Quindi s'intende che il generale in capo ha il diritto di procedere all'arresto e di convocare un Consiglio di guerra, ecc.

Per queste ragioni io aderisco all'emendamento del deputato Ravina.

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento proposto dal deputato Ravina.

(È approvato).

Ora viene il paragrafo primo dell'articolo quarto: « Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta. »

SULIS. Il paragrafo primo dell'articolo quarto porta che il Gran Giudice avrà facoltà di far procedere all'arresto. Io mi oppongo alla redazione di questo primo paragrafo, perchè temo che le vessazioni tutte di quella polizia che noi più volte dicemmo di voler sbandire dalle nostre città continuerebbe tuttora ad esistere nell'armata. Per conseguenza ciò sarebbe ingiusto, ciò offenderebbe quei cittadini che per essere soldati non furono perciò posti al bando delle costituzionali garantigie; ciò sarebbe contrario al mantenimento di quei liberali principii che noi tutti abbiamo abbracciati. In virtù di questo paragrafo parmi che il Gran Giudice somigli troppo a quei provveditori veneziani i quali, sotto l'assisa militare, altro non erano che ufficiali del *Consiglio dei Dieci*, e che quindi furono i primi carnefici del Carmagnola.

O il Gran Giudice sarà persona proba, ed allora questo paragrafo rende sospetto il Gran Giudice, lo avvilisce dinanzi all'armata, la quale ricorderà più queste sue attribuzioni di polizia che le sue attribuzioni giudiziarie, le quali, per essere reverende ed efficaci, fa di mestieri principalmente che sieno pure di qualunque intrigo di polizia; od il Gran Giudice sarà persona di non retti principii, ed allora, in virtù di questo articolo, rimarranno legittimati i soprusi tutti e gli arbitrii di cotal uomo. Ben so che qua si addurranno le ragioni di necessità e si alleggerà il sospetto delle spie nemiche, dei tradimenti, dei complotti e di cose simili.

Io non dico già che questi pericoli non siano per accadere,

perchè le sventure passate della Lombardia credo che siano state cagionate più da simili arti che dall'ira di Dio; ma io sono costante nel credere che non debbasi isolare una casa da ogni edificio pel timore che di là possa a lei appiccarsi il fuoco. E se voi, o signori, consentirete al primo paragrafo di questo articolo, isolerete, separerete i cittadini che sono al campo dagli altri che rimangono in città, sebbene per tutti debba essere una la legge; farete di peggio, commetterete la difesa della libertà a coloro che sono privi del primo fondamento di libertà, privi sono di loro individuale sicurezza.

Così dicendo non è mio intendimento di voler affatto distrutto il potere dato al Gran Giudice di arrestare le persone sospette, locchè pare conseguenza di quanto a lui si attribuiva negli articoli precedenti; giacchè so che specialmente in una armata vuolsi badare attentamente affinchè non sia turbato l'andamento di sue regole interne, e non s'introduca il tradimento e lo spionaggio. Pochi sono i nemici generosi, molti coloro che, a somiglianza di Filippo il Macedone, s'affidano più per le vittorie nella corruzione dell'oro che nella potenza delle proprie armi. Ma medesimamente bisogna badare che per la soverchia cura di far sicuro da tali insidie l'esercito nostro, non se gli tolga il diritto delle costituzionali prerogative che sieno compatibili allo stato suo; giacchè io ritorno al mio primo pensiero, che il paragrafo com'è concepito sia un'arma facile a volgersi contro i buoni cittadini che nell'armata serviranno la patria. Quindi è che vado a deporre al banco della presidenza la seguente aggiunta al detto primo paragrafo del quarto articolo; essa è così concepita:

« Rimettendo la persona arrestata al Consiglio di guerra od alle altre autorità competenti a seconda dei casi. »

Io insisto in ciò anche guardando che le facoltà tutte accordate al Gran Giudice negli articoli di già approvati sono meramente giudiziarie, e quindi malè si vorrebbe ora diminuire e guastare l'efficacia di esse congiungendole colle odiose prerogative di polizia, senza che esse sieno coordinate colle giudiziarie funzioni.

Con quest'aggiunta io spero che l'autorità del Gran Giudice non sia menomata, che la sublimità delle sue funzioni giudiziarie rimanga più lumeggiata, epperò più riverita; e spero massimamente che i nostri soldati, vedendo la cura da noi posta nel farli partecipi delle istituzioni nostre, avranno maggior orgoglio delle loro armi e si persuaderanno che la guerra cui muoveranno è guerra nazionale, il grido che manderanno di evviva all'Italia, grido sì è di libertà.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Avevo chiesto la parola per osservare che è detto al paragrafo primo che il Gran Giudice ha la polizia dell'esercito; in questo si comprende anche la facoltà di far arrestare le persone sospette. Alla polizia appunto si appartiene l'arresto delle spie e simili, poichè queste certamente sono persone sospette. Quindi io credo che siccome nel primo articolo vi è già questa facoltà della polizia generale, si debba togliere questo articolo, perchè è già compreso nel primo.

SULIS. Qualunque sia l'autorità del supremo comandante dell'esercito, io credo che questa fiducia di polizia non possa appartenere al Gran Giudice, chè male combina la facoltà giudiziaria con quella dell'ordine della polizia; imperciocchè le facoltà del Gran Giudice sono reverende appunto per la loro dignità che offuscata rimarrebbe dall'altra; quindi qualunque operazione faccia, deve ridurla a forma giudiziaria; ed appunto proponendo quell'aggiunta, io non dico che il comandante supremo non possa agire colli spicci modi di polizia, ma che questo potere di polizia non debba essere comune al Gran Giudice dell'armata.